



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto integrato agri-voltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico di potenza nominale 81 MWp, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (FG), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (Fg).

Proponente: TS Energy 5 S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 - individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20, recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto integrato agri-voltaico, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (Fg), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (Fg), proposto da TS Energy 5 s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto olivicolo superintensivo e impianto fotovoltaico per un'estensione complessiva di circa 114,92ha, suddivisi in 11 sottoaree, di potenza nominale 81 MWp, collegato alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione;

ATTESO che, come rappresentato dall'allora Ministero della transizione ecologica, la TS Energy 5 s.r.l., con nota dell'11 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 16 febbraio 2022;

PRESO ATTO che in data 24 maggio 2022 sono stati pubblicati sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica sia l'avviso, sia la presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa e che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO il parere n. 16 del 24 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul menzionato progetto;

VISTA la nota prot. n. 24458 del 30 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'impianto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che il Piano paesaggistico territoriale regionale – PPTR della Puglia favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate (coperture di abitazioni, parcheggi, edifici commerciali, lungo le infrastrutture) disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rilevato che tra le misure di salvaguardia nell'ambito delle prescrizioni per fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche dettate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dal Piano paesaggistico territoriale regionale – PPTR, è stabilito che non è ammissibile “la realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile”;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha sottolineato che tra le misure di salvaguardia, dettate dal Piano paesaggistico territoriale regionale – PPTR, è previsto che si considerano non ammissibili gli interventi per la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia;

ATTESO altresì che, il citato Dicastero ha evidenziato che all’interno della zona di visibilità teorica, c.d. area *buffer*, di circa 3 Km di raggio intorno all’area del progetto, definita con determinazione dirigenziale della regione Puglia n. 162 del 6 giugno 2014, sono presenti beni paesaggistici, tra i quali corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, segnalazioni architettoniche, aree appartenenti alla rete dei tratturi, nonché strade a valenza paesaggistica;

TENUTO CONTO che, ad avviso del Ministero della cultura, nell’area che circonda l’impianto per un raggio di 3 km sono presenti 39 aerogeneratori e 2 impianti fotovoltaici, nonché 52 aerogeneratori autorizzati ma non ancora realizzati;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli cinquecento metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RILEVATO inoltre, che, secondo quanto riferito dal suddetto Ministero, il progetto si inserisce in un comparto ad alta significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi datati tra il neolitico e l’età romana e tardoromana;

ATTESO infine, che, a parere del Ministero della cultura, il cavidotto di connessione intercetterebbe i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche, le aree a rischio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

archeologico, l'area di rispetto della masseria Ferranti, alcune strade a valenza paesaggistica, nonché alcuni tratturi tutelati ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 16 del 24 giugno 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione, nonché con i vincoli urbanistici e ambientali esistenti;

CONSIDERATO che il medesimo parere rileva che l'impianto fotovoltaico proposto, e le relative opere di connessione, saranno ubicati in aree agricole e al di fuori di vincoli ostativi alla sua realizzazione;

VALUTATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"i pannelli fotovoltaici sono collocati in aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da FER, come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

PRESO ATTO che, come evidenziato nel citato parere n. 16 del 24 giugno 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dall'analisi dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA), redatta secondo l'atto dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, emerge l'assenza di impianti all'interno di detta Area e che l'indice di pressione cumulativa è pari a zero;

VALUTATO che, come rileva il summenzionato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il cavidotto interferito sarà interrato e tutti gli attraversamenti saranno realizzati tramite la tecnica della c.d. trivellazione orizzontale controllata (TOC);

ATTESO che, come risulta dall'analisi del progetto riportata nel citato parere n. 16 del 24 giugno 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l'attuale scenario caratterizzato dalla presenza di numerosi aerogeneratori non viene alterato dalla presenza dell'impianto in esame che, pur essendo di grandi dimensioni, verrà mitigato da filari alberati intorno alla recinzione e filari di ulivi tra le fila dei pannelli; il che renderà sostanzialmente identica la percezione visiva dell'area di interesse;

CONSIDERATO che, come affermato nel summenzionato parere del Ministero della cultura, le aree ove ricadono l'impianto, il cavidotto e le infrastrutture connesse non sono sottoposte a



Presidenza del Consiglio dei Ministri

provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da procedimenti *in itinere*, ad eccezione dei citati tratturi, tutelati con decreto ministeriale 22 dicembre 1983;

RILEVATO, altresì, che la normativa nazionale e regionale sopra citate individuano le aree buffer e nulla prevedono con riferimento agli impianti agri-fotovoltaici;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dall'allora Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto integrato agri-voltaico, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova (Fg), con opere di connessione anche nel comune di Stornara (Fg), proposto da TS Energy 5 s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 16 del 24 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI